

1479

All. 2



Civico Di Cristina Benfratelli

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**PERSONALE DELLA DIRIGENZA AREA SANITA'**

**COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI  
DEFINITIVI ANNO 2022**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.)

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>		
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		Anno 2022
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale Dirigenza Sanità
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>		Fondi contrattuali anno 2022
rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	
		È stato adottato il Piano della performance 2022 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, adottato con Delibera 40/2022
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, adottato con Delibera 598/2022
	Dopo il controllo preventivo dei Revisori dei Conti verranno pubblicate le presenti relazioni tecnico finanziaria e Illustrativa.	
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

Con deliberazione n. 986 del 22/06/2023 sono stati determinati per l'anno 2022 i fondi della Dirigenza Sanitaria sulla base delle indicazioni dettate dal CCNL per la dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, siglato in data 19/12/2019, il cui ammontare complessivo risulta il seguente:

	Anno 2022
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, VETERINARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	12.510.305,38
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, VETERINARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	2.851.538,14
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, VETERINARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	505.388,29

Nella determinazione a consuntivo delle risorse destinate ai fondi di cui sopra citati, l'Amministrazione ha fatto riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 ai sensi del quale, "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Il medesimo comma ha inoltre previsto l'abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della legge 208/2015, venendo pertanto a cessare la decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale prevista da tale ultima norma.

Si è fatto riferimento, inoltre, all'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che: "... il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Non si è provveduto all'incremento dei Fondi Contrattuali ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 35, cosiddetto "Decreto Calabria", il quale prevede che "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, ((un importo pari al 10 per cento)) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018." Dal raffronto tra il personale in servizio al 31/12/2022 con quello in servizio al 31/12/2018, effettuato come da



indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 6847/C1PERS/C7SAN del 02/09/2020, non si è rilevato infatti un incremento del personale in servizio nell'Area di riferimento che giustificasse un incremento dei Fondi.

Si è provveduto, invece, ad incrementare i suddetti fondi in applicazione dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della Legge n. 205 del 27/12/2017 che, con riferimento ai soli Fondi del personale della Dirigenza Area medica, sanitaria e veterinaria e delle professioni sanitarie, al fine di attenuare gli effetti finanziari correlati alle disposizioni di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017, prevede con riferimento alla RIA del personale cessato incrementi dall'anno 2019 fino all'anno 2026.

Si rappresenta infine che per l'anno in oggetto la somma del Fondo Particolari Condizioni di lavoro eccedente quella Deliberata, pari a €. 131.036,86, è stata compensata nel fondo Posizione dove è presente sufficiente disponibilità, pari a €. 2.933.878,00.

Detto sfioramento trova la sua origine nell'applicazione del CCNL Dirigenza dell'Area Sanitaria, all'art. 26 laddove stabilisce che *“La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda ... è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso”*; il passaggio di detta indennità da 50 € a 100/120 €, al quale non ha fatto seguito da previsioni contrattuali un contestuale incremento del Fondo destinato al suo finanziamento, ha determinato tale sfioramento.

Il Commissario Straordinario  
(Dr. Roberto Colletti)

